



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 29 luglio 2022

*Si assegna il numero **29**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2022***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e di tutela delle fasce deboli e vulnerabili, istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare nell'ambito dell'intero territorio regionale il rispetto e l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nel quadro della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), l'attività del Garante è rivolta alla tutela di tutte le persone con disabilità, sia essa fisica, sensoriale, intellettiva o relazionale dipendente da qualunque causa.

2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale. L'azione del Garante viene svolta, altresì, nei confronti delle persone con disabilità presenti nel territorio della Regione Calabria, appartenenti alle categorie dei richiedenti protezione internazionale e dei profughi di guerra.

3. Il Garante svolge la propria attività istituzionale in piena autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2 (Elezione)

1. Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.

2. Il Garante dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale deve eleggere il nuovo Garante.

4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 3 (Requisiti)

1. Il Garante è scelto tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.

2. Non possono ricoprire la carica di Garante tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili o incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni o presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Garante e la conseguenziale sostituzione.

Art. 4 (Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante non può esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.
2. Sono incompatibili alla carica di Garante:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
 - b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori regionali;
 - c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;
 - d) i sindaci e i consiglieri delle Città metropolitane;
 - e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.
3. Le incompatibilità di cui al precedente comma 2 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.
4. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Garante, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto e archivia il procedimento. In caso contrario, il Garante viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.

Art. 5

(Revoca e sostituzione)

1. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico al Garante in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.
2. Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Garante può presentare le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico di Garante al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 2. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 4.
3. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Garante, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure del verificarsi dell'evento.
4. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 2, comma 1, eleggendo uno tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
5. Il Garante nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del Garante sostituito.

Art. 6

(Funzioni)

1. Il Garante, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede:
 - a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia, di inclusione sociale, economica, produttiva della persona con disabilità, promuovendone la piena inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente l'avvio di azioni volte alla piena accessibilità e fruibilità dei servizi e delle prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura, riabilitazione funzionale e sociale delle disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o relazionali da qualunque causa dipendenti, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale RUNTS e con le associazioni di categoria;

d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni delle persone con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare ogni processo di inclusione;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;

f) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità;

g) a ricevere istanze e a segnalare alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori, o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e di informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

i) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente lo svolgimento di attività di formazione volte a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;

j) a promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali a tutela delle persone con disabilità;

k) a proporre alle amministrazioni competenti misure e interventi idonei al potenziamento della funzionalità amministrativa, nell'ottica di una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;

l) a istituire un elenco regionale di tutori, curatori e amministratori di sostegno;

m) a effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private accreditate, preposte alla diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disabilità, al fine di valutare la congruità dei servizi erogati, con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche ed alla regolare esecuzione dei servizi in favore delle persone con disabilità;

n) ad agevolare e promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;

o) a favorire il rispetto del diritto allo studio universitario per gli studenti delle persone con disabilità, in collaborazione con le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

p) a proporre azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;

q) a istituire una rete di collaborazione con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali dei capoluoghi di provincia.

2. Il Garante, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009 e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), j), m), n) del presente articolo;

c) segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte presso il registro regionale RUNTS, con le associazioni di categoria, con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni, nonché con i Garanti delle persone con disabilità presenti negli enti locali calabresi.

4. Organizza una volta l'anno una conferenza pubblica, aperta a tutte le associazioni di persone con disabilità, agli enti pubblici, ai prestatori di servizi nell'ambito delle disabilità e al Forum del Terzo settore, per presentare il report delle attività svolte e raccogliere eventuali istanze.

Art. 7

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, quando necessario, può, inoltre, avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

a) di esperti da consultare su specifici temi nonché della collaborazione di reti associative dei rappresentanti delle persone con diverse e specifiche situazioni di disabilità, delle persone con disabilità e di centri studi e di ricerche che si occupino della materia;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e territoriale;

c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

4. Il Garante adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 8

(Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 6 è istituita la Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità, di seguito definita Rete.

2. La Rete è costituita:

a) dall'ufficio del Garante;

b) da un referente per ciascun Ambito territoriale sociale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

3. Ciascun ambito territoriale sociale individua il referente tra i componenti dell'ufficio di piano, istituito ai sensi dell'articolo 29 del regolamento regionale 25 ottobre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziale, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità). Il referente è nominato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci dell'ambito. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

4. La Rete promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi e degli interventi di natura socioassistenziale attraverso un sistema integrato di connessioni e sinergie tra gli enti istituzionali di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'assessorato competente, il regolamento attuativo che definisce le modalità di raccordo tra l'ufficio del Garante e i referenti di cui al comma 2.

Art. 9

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità, al fine di migliorare le condizioni delle persone con disabilità e lo stato dei loro servizi.

2. Il Consiglio regionale discute il merito della relazione in apposita sessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

4. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle proprie funzioni. Su specifica richiesta, il Garante può essere sentito dal Consiglio regionale, nella prima adunanza utile, nelle modalità previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 10
(*Trattamento economico*)

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 7 e 10, quantificati nel limite massimo di 17.782,00 euro per l'annualità 2022 e di 35.564,00 euro per le annualità 2023-2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

3. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 12
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO



ROBERTO
OCCHIUTO
Regione
Calabria
04.08.2022
14:40:25
GMT+01:00